



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

PLANIFICAZIONE URBANISTICA, AMBIENTE, DEMANIO,

PATRIMONIO E GESTIONE PORTO

Via Roma n. 125 - tel. 0784/870837/8 - fax 0784/878300

e-mail urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it, urbanistica@comune.siniscola.nu.it

ORDINANZA N. 45 del 20 giugno 2019

OGGETTO: Salvaguardia ambientale lungo la Fascia Costiera di Siniscola (NU). Divieto di passaggio, nelle zone delimitate e segnalate, di mezzi, persone e animali

Premesso:

1. che l'Amministrazione ha la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla salvaguardia ambientale lungo il litorale di Siniscola, che viene utilizzato dall'uomo in maniera poco rispettosa del peculiare ecosistema delle sabbie (spiagge - dune), spesso incurante della fragilità degli equilibri che ne garantiscono la conservazione;
2. che l'Università di Sassari ha constatato, in particolare nel sistema dunale di Capo Comino, elementi di sofferenza vegetativa conseguenti a condizioni climatiche avverse e all'eccessivo carico antropico;
3. che, all'uopo, alcune zone delle spiagge e delle dune, saranno delimitate e segnalate al fine di attuare un programma volto alla conservazione del compendio dunale che prevede, in particolare di:
 - prevenzione di infezione di agenti patogeni e assicurare la sopravvivenza, la crescita e la rinnovazione delle comunità vegetali;
 - evitare il passaggio di mezzi, persone e animali soprattutto in prossimità di piante sintomatiche;
 - ripristinare la naturalità dei siti in modo da migliorare le condizioni di vegetazione delle piante e renderle più resistenti;

In esecuzione di quanto prescritto dalle Ordinanze Balneari di competenza regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 6 luglio 2016 recante "Indirizzi per la gestione della fascia costiera", ed in particolare quanto specificato nell'allegato 2 riguardo alle indicazioni generali e specifiche tecniche per i sistemi dunali e per gli stagni costieri temporanei;

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Siniscola n. 32 "Disposizioni alle attività commerciali, associazioni ed enti per la riduzione dell'impatto ambientale dovuto alla produzione di rifiuti plastici. Divieto di uso di sacchetti monouso, stoviglie monouso non biodegradabili e non compostabili nonché di palloncini in gomma, coriandoli in plastica e altri prodotti similari";

Richiamato, altresì, quanto fissato nel Piano di gestione del SIC "Berchida e Bidderosa" approvato con Decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente n. 15 del 28/02/2008;

Viste le "Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 10/5 del 21 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Piano di utilizzo dei litorali (PUL approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22 marzo 2011);

Richiamata, per gli aspetti connessi alla fruizione delle spiagge, l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 49/2019 della Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Olbia;



Visto il Decreto del Sindaco n. 5/2019 relativo al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

Ritenuto indispensabile procedere all'emissione di apposita ordinanza per vietare all'interno delle zone delimitate o segnalate lungo la fascia costiera, compresi gli stagni costieri temporanei, durante tutto l'arco dell'anno:

- Il passaggio di mezzi, persone e animali ed il posizionamento sulle stesse di qualsiasi oggetto;
- Il prelievo, la raccolta, l'asportazione anche parziale di sabbie, ciottoli, fiori o piante;
- l'alterazione diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo, delle aree comunque delimitate o segnalate nonché l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ecosistema delle sabbie (spiagge - dune) e marino;

Vista la L. n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs n° 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra,

ORDINA

1) Nelle aree appositamente delimitate e/o segnalate lungo la fascia costiera del Comune di Siniscola, durante tutto l'arco dell'anno, è vietato:

- Il passaggio di mezzi, persone e animali ed il posizionamento sulle stesse di qualsiasi oggetto;
- Il prelievo, la raccolta, l'asportazione anche parziale di sabbie, ciottoli, fiori o piante;
- l'alterazione diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo, delle aree comunque delimitate o segnalate nonché l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ecosistema delle sabbie (spiagge - dune) e marino;

2) Si dovranno identificare gli accessi più adatti ad attraversare l'arenile e il sistema dunale senza creare danno, al fine di incanalare il transito pedonale, e si dovrà prevedere la chiusura degli stradelli formati dal passaggio incontrollato. In tali accessi è consentito il transito dei mezzi a propulsione elettrica dei diversamente abili e degli altri mezzi destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati o assicurati dall'Amministrazione comunale;

3) Per la protezione degli stagni costieri temporanei è interdetto l'accesso alle auto e motoveicoli attraverso con apposite recinzioni e sistemi di dissuasione inamovibili;

Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, fermo restando quanto sancito dal codice della navigazione e dall'art. 734 del codice penale, la violazione di quanto previsto nella presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare.

Al Responsabile del Servizio Vigilanza l'attuazione della presente ordinanza.

Siniscola li, 20 giugno 2019

Il Responsabile del Servizio

*Pianificazione Urbanistica - Gestione del Territorio
Patrimonio - Tutela Ambiente*

f.to Ing. B. Giovanni Deriu

